

Genova, 3 marzo 2020

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 8/2020

OGGETTO: CRISI D'IMPRESA

1. PREMESSA

Il DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), emanato in attuazione della legge 19.10.2017 n. 155 di riforma organica delle procedure concorsuali, ha disposto il riordino della disciplina delle procedure concorsuali e di quella delle crisi da sovraindebitamento.

L'obiettivo della riforma è quello di consentire alle imprese in difficoltà finanziarie di accedere a soluzioni negoziali che garantiscano una ristrutturazione già nella prima fase della crisi, preservando la continuità aziendale, i livelli occupazionali e le ragioni dei creditori.

Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, tra le principali novità, introduce le procedure di allerta, volte ad intercettare tempestivamente la crisi mediante una diagnosi precoce e ad intervenire prima che essa si traduca in insolvenza irreversibile.

La neo introdotta procedura di allerta e gli indicatori della crisi entreranno in vigore il 15.8.2020, ossia dopo il decorso di 18 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 14.2.2019, del DLgs. 12.1.2019 n. 14.

Nella presente circolare illustriamo le novità previste dal decreto in riferimento all'introduzione di specifiche misure di allerta per anticipare i segnali di crisi.

2. INDICATORI E INDICI SIGNIFICATIVI DELLA CRISI

L'articolo 13 del decreto ha strutturato le procedure di allerta attraverso un sistema di indicatori della crisi, rilevabili sulla base di appositi indici di allerta, che consentono la tempestiva rilevazione della crisi.

Costituiscono indicatori della crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi (art. 13 co. 1 del DLgs. 14/2019).

A tali fini, sono indici significativi quelli che misurano:

- la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare;
- l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

STLEX
Studio Legale Tributario
Sede legale:
Via Santa Radegonda 11
20121 Milano
C.F. / P.IVA 03022160109



www.stlex.it
www.ecovis.com

► **Milano**
Via Santa Tecla 3
20122 Milano
T +39 02 72 02 2939
F +39 02 80 52 350
studio.milano@stlex.it

Via Santa Radegonda 11
20121 Milano
T +39 02 72 11 751
F +39 02 72 11 7575
studio.milano@stlex.it

► **Genova**
Piazza della Vittoria 10/13
16121 Genova
T +39 010 55 32 41
F +39 010 55 32 460
studio.genova@stlex.it

► **Torino**
Corso Matteotti 12
10121 Torino
T +39 011 41 20 801
F +39 011 41 20 820
studio.torino@stlex.it

Costituiscono, altresì, indicatori di crisi i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base dei limiti previsti (ai fini dell'accesso alle misure premiali) dall'art. 24 del DLgs. 14/2019.

2.1. Indici della crisi elaborati dal CNDCEC

Gli indicatori della crisi sono rilevabili attraverso gli indici di allerta, che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa (art. 13 co. 2 del DLgs. 14/2019). L'elaborazione di tali indici è stata demandata al CNDCEC:

- tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali;
- con cadenza almeno triennale;
- in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT.

Specifici indici devono essere definiti con riferimento alle start up innovative, alle PMI innovative, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di 2 anni.

2.2. Bozza del CNDCEC

In attuazione della delega, il CNDCEC, con la bozza 19.10.2019, recante gli "Gli indici dell'allerta ex art. 13, co. 2 Codice della Crisi e dell'Insolvenza", ha varato gli indici di allerta della crisi, che devono essere sottoposti ad approvazione del Ministero dello Sviluppo economico, necessari al completamento del sistema di allerta.

Come precisato dal CNDCEC, il concetto di "indicatori" riveste una portata più ampia di quello degli "indici", che, invece, rappresentano confronti tra grandezze economico, patrimoniali o finanziarie.

Il CNDCEC ha fornito, poi, nella seconda parte della bozza - sottratta all'approvazione del MISE - indicazioni operative per il loro calcolo ed il loro utilizzo ai fini dell'individuazione dei fondati indizi di crisi che l'organo di controllo societario, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 14 del DLgs. 14/2019.

Quanto, nello specifico, alla rilevazione degli indizi della crisi, il CNDCEC ha adottato una struttura "ad albero". La presenza di uno stato rilevante di crisi è diagnosticata in presenza di:

- patrimonio netto negativo; ovvero,
- DSCR a sei mesi inferiore a 1.

Qualora il DSCR non sia disponibile, o i dati prognostici occorrenti per la sua determinazione siano ritenuti non sufficientemente affidabili (occorre, infatti, che tali dati siano disponibili e che gli organi di controllo non li ritengano inaffidabili, secondo il proprio giudizio professionale) e sempreché la situazione di crisi non sia già stata intercettata dal patrimonio netto negativo o dalla presenza di reiterati e significativi ritardi, si ricorre al gruppo dei 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che debbono allertarsi "tutti congiuntamente"; precisamente:

- sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- ritorno liquido dell'attivo in termini di rapporto da cash flow e attivo;
- liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

I 5 indici acquistano rilievo solo se contemporaneamente utilizzati, fornendo ciascuno, ove isolatamente considerato, parziali indizi di crisi. La valutazione unitaria richiesta dal legislatore, quindi, implica il contestuale superamento di tutte le 5 soglie stabilite per tali indici.

L'approccio adottato dal CNDCEC permette di intercettare, progredendo attraverso fasi successive di diagnosi, le situazioni di crisi ritenute rilevanti, ed inoltre tiene conto dei 2 indici significativi individuati dalla norma.

Nell'esercizio della delega, il CNDCEC ha elaborato anche gli indici specifici per alcune categorie di imprese, la cui applicazione avviene secondo regole diverse da quelle generali, che vengono evidenziate nella tabella che segue.

Indici specifici	
Imprese costituite da meno di due anni	<p>L'unico indice che rileva è il patrimonio netto negativo.</p> <p>Si applicano, viceversa, le regole generali e gli indici di settore nel caso in cui l'impresa o la società neocostituita sia succeduta ad altra o sia subentrata ad altra nella conduzione o nella titolarità dell'azienda.</p> <p>È il caso, ad esempio, delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> – società beneficiarie di un complesso o di un ramo aziendale per effetto di una operazione di scissione; – società incorporanti in una operazione di fusione o risultanti dalla fusione; – società conferitarie di un complesso o di un ramo aziendale; – imprese acquirenti un complesso o un ramo aziendale già esistente; – imprese che conducono in affitto un complesso o un ramo aziendale già esistente.
Imprese in liquidazione	<p>A condizione che sia cessata l'attività, l'indice rilevante della crisi è rappresentato dal rapporto tra il valore di realizzo dell'attivo liquidabile e il debito complessivo della società.</p> <p>Rilevano, comunque, la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti o un DSCR inferiore a 1. Non è, invece, di per sé, indicativa la presenza di un patrimonio netto negativo, che potrebbe derivare da un minore valore di libro degli asset rispetto a quanto realizzabile dalla loro liquidazione.</p>
Start up innovative e PMI innovative	<p>Non possono applicarsi le regole generali e gli indici di settore, in ragione (con particolare riferimento alle start up innovative) dell'elevato tasso di insuccesso, connaturale al profilo di rischio, che caratterizza queste imprese. Per tali imprese, rileva principalmente la capacità di ottenere risorse finanziarie da soci, obbligazionisti, banche, intermediari finanziari, che, unitamente alle sovvenzioni</p>

	<p>e ai contributi pubblici, consentano di proseguire nello studio e nello sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale.</p> <p>L'indice di crisi risiede, in presenza di debito attuale o derivante dagli impegni assunti, nella capacità di ottenere le risorse finanziarie per la prosecuzione dell'attività di studio e di sviluppo (laddove un momento di criticità è costituito dalla sua sospensione per almeno 12 mesi). Per la misurazione dell'indice si ricorre al DSCR, tenendo conto del fabbisogno finanziario minimo per la prosecuzione dell'attività e lo sviluppo del progetto. L'assenza di ricavi e i risultati economici negativi, di converso, non hanno rilevanza determinante al fine di individuare lo stato di crisi. Il fatto che la natura innovativa dell'impresa dipenda dalla dichiarazione della parte comporta, comunque, la necessità di una valutazione della sussistenza dei requisiti da parte degli organi di controllo.</p>
Cooperative	<p>In relazione al prestito sociale, il calcolo del DSCR tiene conto dei flussi attesi, per versamenti e rimborsi del prestito, secondo una non irragionevole stima basata sulle evidenze storiche delle relative movimentazioni non precedenti a 3 anni. Inoltre, per le cooperative, in presenza di prestito sociale, l'indice di adeguatezza patrimoniale potrà essere modificato sulla base di quanto previsto al co. 3 dell'art. 13 del DLgs. 14/2019 per tenere conto della incidenza di richieste di rimborso dei prestiti sulla base delle evidenze storiche non precedenti a tre anni. Nel calcolo dell'indice di liquidità la voce relativa al passivo a breve termine, in relazione al prestito sociale, deve tener conto delle precisazioni e delle valutazioni effettuate con riferimento al calcolo del DSCR e dell'indice di adeguatezza patrimoniale.</p> <p>Per le cooperative agricole di conferimento e quelle edilizie di abitazione, per i consorzi e le società consortili, inclusi i consorzi cooperativi, l'indice di adeguatezza patrimoniale può essere modificato (ex art. 13 co. 3 del DLgs. 14/2019), tenendo conto dei debiti vs soci riferiti allo scambio mutualistico.</p>

2.3. Indici personalizzati

Il CCII riconosce la possibilità per l'impresa, che non ritenga adeguati alle proprie caratteristiche gli indici elaborati dal CNDCEC, di specificarne le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio, indicando gli indici idonei alle proprie caratteristiche a fare ragionevolmente presumere la sussistenza del proprio stato di crisi (art. 13 co. 3 del DLgs. 14/2019).

A tal fine, un professionista indipendente attesta "l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa".

L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, munita di tale attestazione, produce effetti per l'esercizio successivo.

3. SEGNALAZIONE AL DEBITORE

Gli articoli 14 e 15 del decreto prevedono specifici obblighi di segnalazione a carico degli organi di controllo societari e di creditori pubblici qualificati, al fine di individuare e segnalare l'esistenza di fondati indizi di crisi.

3.1. Obblighi degli organi di controllo, del revisore contabile e della società di revisione

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative (art. 14 del DLgs. 14/2019):

- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa;
- la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario;
- il prevedibile andamento della gestione.

Inoltre, tali soggetti hanno l'obbligo di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

La segnalazione posta a carico dei soggetti obbligati deve essere compiuta in presenza di fondati indizi di crisi, ossia in presenza di elementi, che, complessivamente considerati, inducono a ritenere l'esistenza di uno stato di crisi in atto.

La fondatezza degli indizi della crisi è il risultato della valutazione unitaria che i soggetti preposti alla segnalazione danno del complesso degli indicatori della crisi. Come osservato da una parte della dottrina, la violazione degli indici di allerta elaborati dal CNDCEC non è necessaria, nè sufficiente, perché si configuri un fondato indizio di crisi dal quale scaturisca l'obbligo segnaletico. Gli indici di allerta elaborati dal CNDCEC forniscono segnali di crisi che necessitano comunque di conferme probatorie attraverso la disamina della loro fondatezza e che non assumono da soli rilevanza ai fini dell'attivazione dell'obbligo segnaletico.

La rilevazione dei fondati indizi ha quale riferimento almeno uno dei casi che l'art. 13 co. 1 del DLgs. 14/2019 ritiene sintomatici di uno stato di crisi rilevante per la sua segnalazione; precisamente:

- l'assenza di sostenibilità del debito nei successivi 6 mesi;
- il pregiudizio alla continuità aziendale nell'esercizio in corso o, se la durata residua dell'esercizio è inferiore a 6 mesi, per i successivi 6 mesi;
- la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.

Tali casi rappresentano il momento di discriminare tra le situazioni di crisi che possono essere gestite ancora internamente all'impresa e le situazioni di crisi rilevanti, che, invece, comportano l'obbligo di segnalazione.

La segnalazione deve essere:

- motivata;
- fatta per iscritto;
- inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione.

La segnalazione deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. L'esigenza che gli indizi siano "fondati" si accompagna alla previsione che la segnalazione da parte dell'organo di controllo a quello amministrativo debba essere "motivata" con riguardo ai fenomeni gravemente sintomatici della crisi. Ne consegue che l'organo di controllo, per individuare la crisi, non può fare affidamento sull'esito degli algoritmi degli indici di allerta senza svolgere un vaglio critico.



La motivazione può essere riferita anche ad ulteriori accadimenti straordinari attesi nei successivi 6 mesi o comunque entro la chiusura dell'esercizio in corso, tali da compromettere la sostenibilità del debito ovvero la continuità aziendale.

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo:

- costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che - nei casi di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione da parte dell'organo amministrativo nei sessanta giorni successivi alla segnalazione delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi - sia stata effettuata la tempestiva segnalazione all'OCRI (l'organismo di composizione della crisi d'impresa);
- non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico.

3.2. Obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati

Gli obblighi di segnalazione dei c.d. "creditori pubblici qualificati" gravano a carico dei seguenti soggetti (art. 15 del DLgs. 14/2019):

- Agenzia delle Entrate;
- INPS;
- Agente della riscossione.

Per l'Agenzia delle Entrate e per l'INPS gli obblighi di segnalazione sono previsti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari (ossia il privilegio per il credito IVA dell'Agenzia delle Entrate ed il privilegio per i crediti contributivi), mentre per l'Agente della Riscossione l'obbligo è previsto a pena di inopponibilità (alla massa) del credito per spese ed oneri di riscossione. Tali soggetti hanno l'obbligo di avvisare il debitore (a mezzo PEC, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'Anagrafe tributaria) che la sua esposizione debitoria ha superato precise soglie, con l'avvertimento per il debitore di provvedere entro il termine di 90 giorni dalla ricezione dell'avviso, a pena di segnalazione all'OCRI.

L'esposizione debitoria rilevante, ai fini della segnalazione dei creditori pubblici qualificati, è evidenziata direttamente dal legislatore con la previsione, inoltre, dei termini di comunicazione dell'avviso al debitore, come riportato nella tabella sottostante.

Creditori	Esposizione debitoria rilevante	Comunicazione
-----------	---------------------------------	---------------

<p>Agenzia delle Entrate - Debiti fiscali</p>	<p>L'esposizione debitoria è rilevante quando l'ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010), sia pari ad almeno il 30% del volume d'affari del medesimo periodo, e non inferiore ad uno dei seguenti limiti:</p> <p>25.000,00 euro per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2 milioni di euro; 50.000,00 euro per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10 milioni di euro; 100.000,00 euro, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10 milioni di euro.</p> <p>Per l'Agenzia delle Entrate, l'obbligo di segnalazione decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo al 15.8.2020.</p>	<p>L'avviso al debitore è inviato contestualmente alla comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis del DPR 633/72.</p>
<p>INPS - Debiti previdenziali</p>	<p>L'esposizione debitoria è rilevante quando il debitore è in ritardo di oltre 6 mesi nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore a 50.000,00 euro.</p>	<p>L'avviso è inviato al debitore entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni.</p>
<p>Agente della Riscossione - Crediti da riscossione</p>	<p>L'esposizione debitoria è rilevante quando la somma dei crediti affidati per la riscossione dopo il 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DLgs. 14/2019), autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superi 500.000,00 euro per le imprese individuali e 1 milione di euro per le imprese collettive.</p>	<p>L'avviso è inviato al debitore entro 60 giorni dalla data di superamento delle soglie.</p>

3.3. Iniziativa del debitore dopo la segnalazione

Ricevuta la segnalazione il debitore deve attivarsi nelle forme e nei modi previsti dalla legge, di seguito riportati.

Debitore		
Segnalazione dell'organo di controllo, del revisore o della società di revisione	Nel termine di 30 giorni l'organo amministrativo presenta memorie ed osservazioni per dimostrare l'assenza di uno stato di crisi, che i soggetti segnalanti devono considerare e valutare per l'accoglimento o la reiezione. La presentazione di un adeguato prospetto di tesoreria, che dimostri la sostenibilità dei debiti nei successivi 6 mesi, può costituire prova dell'assenza di uno stato di crisi rilevante ai fini dell'allerta (cfr. la bozza CNDCEC 19.10.2019).	Nel termine successivo di 60 giorni, l'organo amministrativo deve adottare le misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi.
Segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati		Nel termine di 90 giorni, il debitore deve dare prova di avere estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale di cui all'art. 3-bis del DLgs. 462/97, o di avere presentato istanza di composizione assistita della crisi, o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

4. SEGNALAZIONE ALL'OCRI

Nel caso in cui il debitore non si attivi nelle forme e nei modi previsti dalla legge, i soggetti deputati all'obbligo di segnalazione, procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI.

La segnalazione all'OCRI avviene da parte dei soggetti deputati all'obbligo di segnalazione al debitore, ovvero:

- dall'organo di controllo, dal revisore contabile, o dalla società di revisione, in caso di omessa o inadeguata risposta alla segnalazione, ovvero di mancata adozione da parte dell'organo amministrativo nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi. Tali soggetti informano senza indugio

l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'art. 2407 co. 1 c.c. quanto all'obbligo di segretezza;

- dai creditori pubblici qualificati, scaduto il termine di 90 giorni dalla segnalazione, senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza. La segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. La segnalazione è, inoltre, compiuta quando il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie rilevanti.

I creditori pubblici qualificati non procedono alla segnalazione se il debitore documenta di essere titolare di crediti d'imposta o di altri crediti verso le Pubbliche Amministrazioni, risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato. Per le imprese minori e per quelle agricole, all'OCC (l'organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento) spetta il compito di gestire le procedure di composizione assistita della crisi.

Le segnalazioni sono rivolte all'OCRI, costituito presso la Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.

L'OCRI opera tramite:

- il referente, individuato nel segretario generale della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, o in un suo delegato, che assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti, sia del collegio sia del debitore;
- l'Ufficio del referente, che può essere costituito anche in forma associata da diverse Camere di Commercio;
- il Collegio di 3 esperti, di volta in volta nominato ex art. 17 del DLgs. 14/2019.

Ricevuta la segnalazione da parte degli organi di controllo e dei creditori pubblici qualificati, il referente dell'OCRI, senza indugio:

- ne dà comunicazione agli organi di controllo della società (se esistenti e non segnalanti);
- procede alla nomina di un collegio di 3 esperti.

Le designazioni di tutti i membri del collegio sono compiute secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto della specificità dell'incarico.

Il CCII impone alla procedura di allerta una tempistica veloce, che inizia con l'audizione del debitore e degli organi di controllo societari, se esistenti.

In particolare, l'OCRI, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, convoca il debitore (nonché i componenti degli organi di controllo se si tratta di società) dinanzi al collegio per l'audizione in via riservata e confidenziale.

La convocazione del debitore implica, se si tratta di società, anche quella degli organi di controllo, dai quali, in virtù della deroga all'obbligo di segretezza, potranno essere tratte informazioni ulteriori sulla presenza o meno di uno stato di crisi o insolvenza.



Conclusa l'audizione, il collegio, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti nonché dei dati e delle informazioni assunti, può:

- disporre l'archiviazione delle segnalazioni ricevute;
- rilevare l'esistenza della crisi, individuando con il debitore le misure per porvi rimedio ed i tempi entro cui il debitore deve riferire sulla loro attuazione.

Lo Studio resta a disposizione per fornire ogni assistenza o chiarimento qualora si rendesse necessario.

STLex Studio Legale Tributario

